

Codice A1715A

D.D. 2 febbraio 2026, n. 78

Art. 17 L.R. 5/2018 - Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.) "NICOLETTA" - Rinnovo Concessione -.



ATTO DD 78/A1715A/2026

DEL 02/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018 – Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.) “NICOLETTA” – Rinnovo Concessione -.

Visti e viste:

l’articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.r.5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la determinazione dirigenziale n. 308 del 17/11/1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l’AFV “Nicoletta” di ha 1458.39.04, ubicata nei comuni di Viale d’Asti, Soglio, Cortazzone, Piea, Cortanze, Montafia e Camerano Casasco, e ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Asti, a favore del Signor Guido PIOVANO, fino al 31/07/2008;

la determinazione dirigenziale n. 82 del 13/02/2008 con la quale è stata rinnovata la concessione dell’AFV “Nicoletta” fino al 31/01/2011 e contestualmente si prendeva atto dell’intestazione della concessione a favore della Società “*omissisomissis*.” rappresentata dal legale rappresentante Sig. PERUCCA Aldo;

la determinazione dirigenziale n. 423 del 10/05/2011 con la quale si rinnovava la concessione dell'AFV "Nicoletta" fino al 31/01/2020 e contestualmente si prendeva atto dell'intestazione della concessione a favore del sig. FERRARIS Andrea, nominato nuovo Presidente del Consorzio, nonché Concessionario dell'azienda in oggetto, giusto verbale di assemblea repertorio n. 777 e raccolta 607 del 12/01/2011;

la determinazione dirigenziale n. 783 del 24/7/2018 con la quale avveniva la presa d'atto della nomina del Sig. Andrea BAROSSO a concessionario dell'AFV "Nicoletta" di complessivi ha 1.458.39.04, ubicati nei Comuni di Viale d'Asti, Soglio, Cortazzone, Piea, Montafia, Cortanze e Camerano Casasco, e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Asti, in sostituzione del Signor *omissis*;

la determinazione dirigenziale n. 292 del 14/05/2020 con la quale si rinnovava la concessione dell'AFV "Nicoletta" avente superficie complessiva pari ad ha 1458.39.04 ubicata nei comuni di Viale, Soglio, Cortazzone, Piea, Cortanze, Montafia e Camerano Casasco, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Asti, in favore del Sig. BAROSSO Andrea, fino al 31/01/2026;

la determinazione dirigenziale n. 690 del 13/10/2020 di presa d'atto dell'intestazione della concessione dell'AFV "Nicoletta" di complessivi ha 1.458.39.04, ubicati nei Comuni di Viale d'Asti, Soglio, Cortazzone, Piea, Montafia, Cortanze e Camerano Casasco, e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Asti, in favore della Sig.ra SCALAMBRO Stefania in sostituzione *omissis* dimissionario;

la determinazione n. 1015 del 25/11/2023 di rettifica della superficie in concessione e del Territorio Agro-Silvo-Pastorale, da utilizzare nel calcolo della tassa di concessione regionale annuale dell'AFV "Nicoletta" da ettari 1.458,3904 come approvati con la determinazione dirigenziale n. 292 del 14/05/2020 a ettari 1.636,4482 di cui ettari 1523,0614 costituiscono la superficie TASP, nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale a partire dal 2024. Dalla planimetria allegata risulta anche che l'AFV oltre ai Comuni citati nella determinazione di rinnovo, insiste anche sul territorio di Montechiaro d'Asti;

l'istanza prot. SIAP 00259992 del 29/09/2025 inoltrata dalla Concessionaria Sig.ra SCALAMBRO Stefania relativa al rinnovo della concessione dell'AFV "Nicoletta" di complessivi ettari 1.636,4482 di cui ettari 1523,0614 di superficie TASP ubicati nei Comuni di Viale d'Asti, Soglio, Cortazzone, Piea, Montafia, Cortanze, Camerano Casasco e Montechiaro d'Asti;

il verbale di sopralluogo ispettivo avvenuto il 25/11/2025, sottoscritto dai funzionari incaricati e conservato agli atti del Settore;

il verbale istruttorio firmato dal funzionario incaricato in data 14 gennaio 2026 e conservato agli atti d'ufficio;

Constatato che la richiesta di rinnovo della concessione dell'A.F.V. "Nicoletta" è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Ritenuto, pertanto di procedere al rinnovo della concessione dell'A.F.V. "Nicoletta", di complessivi ettari 1.636,4482 e una superficie TASP (territorio-agro-silvo-pastorale) di ettari 1523,0614 ricadente nella zona faunistica della Provincia di Asti e ubicata nei Comuni di Viale d'Asti, Soglio, Cortazzone, Piea, Montafia, Cortanze, Montechiaro d'Asti e Camerano Casasco, alla Sig.ra SCALAMBRO Stefania fino al 31 gennaio 2035;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata D.G.R. n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie – AFV - e delle aziende agri-turistico-venatorie – AATV -);

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

vista la scheda n. 323 dell'allegato A della D.G.R. 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621", che fissa in giorni n. 180 dalla data di avvio del procedimento d'ufficio il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. 31 gennaio 2025 n. 11-739/2025/XII ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 ed attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- rtt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

- di rinnovare la concessione dell'A.F.V. "Nicoletta", di complessivi ettari 1.636,4482 e una superficie TASP (territorio-agro-silvo-pastorale) di ettari 1523,0614 ricadente nella zona faunistica della Provincia di Asti e ubicata nei Comuni di Viale d'Asti, Soglio, Cortazzone, Piea, Montafia, Cortanze, Montechiaro d'Asti e Camerano Casasco, alla Sig.ra SCALAMBRO Stefania fino al 31 gennaio 2035;

- di definire che il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii e dei relativi provvedimenti attuativi nonché di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nella presente determinazione dirigenziale e nella determinazione dirigenziale n.1015 del 25/11/2023 di ricalcolo della superficie in concessione e del Territorio Agro- Silvo-Pastorale, da utilizzare nel calcolo della tassa di concessione regionale annuale. La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la sospensione o la revoca del presente provvedimento;

- di richiamare altresì che il Settore regionale conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell'Azienda faunistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario, agli uffici competenti della Provincia di Asti, all'ATC competente per territorio, nonché al Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura)

Firmato digitalmente da Alessandra Berto